



BIBLIOTECA
COMUNALE
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE
CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TRENTO (PRINCIPATO VESCOVILE), *Riforma delle tasse per le
Giudicarie, concessa l'anno 1656*, Trento, Carlo Zanetti, 1656.

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, BCT1-5472

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/189>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TRENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.

RIFFORMA DELLE TASSE

Per le Giudicarie, concessa l'Anno 1656.

Ecellentifs. & Reuerendifs. Prencipe, Sig. Sig. Patron Nostro Clementifs.



Li molti, & grandi abusi introdotti in questa Giurisdittione, tanto da Signori Giudici, altri Signori Foristi, & Officiali, quanto da altre persone, in materia de concorsi, tasse, mercantie, & altri affaris, ci fecero ricorrere dalla bona gratia, retta Giustitia, e Clemenza di Vostra Eccellenza Reuerendissima, per hauerne Gratiofa prouisione, & ottenessimo Gratiofo rescritto di douer presentare vna tassa, & altri nostri aggrauij, & hauendo perciò fatto mettere in iscritto le vostre propositioni da persona à Noi confidata, & anco deputato li SS. Massaro, e Cancelliere, per venire ad ottenerne la Gratiofa confirmatione in nome di queste sette Pieue: Consideriamo, che Vostra Excell. Reuerendifs. prima di farci la gratia, vorrà deputare persona per vedere, sentire, e considerare le nostre proposte che sono sempre rimesse ad ogni più giusto parere, e consiglio.

Et onde prima di mandare li da Noi eletti, supplichiamo Vostra Excell. Reuerend. à restare Gratiofamente seruita di stabilire il soggetto, à Lei ben parso, con il tempo preciso, che doueranno portarsi à cotesta volta li sudetti SS. da Noi eletti, per non incomodare l'Excell. Sua. & Clarifs. Sig. Deputato à quest effetto fuor di tempo, per fissare le spese à Noi, & accio il viaggio non rieghi in danno: con che attendendo la Clement. Gratia di V. Excell. Reuerendifs. à quella facciamo profondifs. riuerenzia.

Di Vostra Excell. Reuerendifs.

Fedelifs. Sudditi, & Deuotifs. Seru. li Sindici delle sette Pieue delle Giudicarie. Cioè

Angelo Agostini Sindico della Pieue di Bon.
Paul Zambon Sindico di Thione.
Zuan Castellan Sindico di Preuore.
Nicolò Compostella Sindico di Rendena.
Domenico Parisi Sindico de Lomasso.
Eleuterio Freroto Sindico del Bleggio.
Giacomo Coradi, & } Sindici del Banale.
Gio: Valetto. }

Deputatur Nob. D. Comm. Stenici ad effectum de quo in precibus.

Sig. &c. 5. Nouemb. 1655.

Io: Grafs. Sec.

Attento numero, & qualitate Capitulum per supp. exhibitorum, maturam consultationem exigentium, eadem per Nobb. D.D. Consiliarios exactè perpendantur, & superindè statuant, quod publicè utilitati consentaneum visum fuerit; interea verò qua legibus municipalibus sunt uniformia, & in illis expressa, seruentur, & Nob & Excell. Locum Stenici eadem seruari opportunis iuris remedijs omnino curet, quocumque abusu, & corruptela incontrarium non obstante.

Sig. &c. 22. Nouemb. 1655.

Io: Grafs. Sec.

A

CARO

21
CAROLVS EMANVEL MADRVTVS

Dei Gratia Episcopus Princepsque
Tridentinum.

NOTVM facimus tenore presentiam, quod constituti coram Nobis fideles nostri Dilecti Honorabilis Carolus Luteri, & Notarius Stephanus Chiappanus, ille nosse pro tempore Iudicariarum Massarius iste verò officij criminalis Stenici Cancellarius, tanquam Nuntij, seu Commissi ab hominibus septem Plebium dd. Iudicariarum specialiter constituti, Nobis Generaliter exposuerunt ad remouendos quosuis excessus pro communi Iudicariensium subditorum nostrorum beneficio de omnium Syndicorum voto, & consensu sequentia erecta fuisse capitula, moderamen, siue taxam mercedum ius decentium procuratorum Notariorum, & Officialium, tam in ciuilibus, quam criminalibus concernentia, deuotè propterea supplicando, vt ea autoritate nostra approbare, & confirmare generosè dignaremur; quorum quidem capitulorum tenor sequitur de verbo ad verbum.

Tassa alli Vicarij.

Nelli concorsi, li beni de' quali in estimo arriuanò à ragn. 400. ò più in qualunque quantità, compreso il Decreto di Cura, quello sopra l'Inventario, liberatione di Curatore, & altri soliti, habbino per honorario dall'heredità, e non più, che troni nonanta.

Quando li beni sono di ragn. 200. e più, mà non ascendono alli ragn. 400. habbino tr. 45. meno poi, se li beni sono di minor somma de ragn. 200. à raggion di cinque per cento.

Che dall'heredità del concorso non possino pretender altro, ne meno da Concorrenti ancorche Forastieri, quali vengono dichiarati legitimi Creditori ne la sentenza del concorso.

Se poi li Concorrenti Forastieri venissero nella sentenza del concorso condannati in parte, ò in tutto, questi proportionatamente alla condanna, debbino pagare la metà dell'honorario, cioè fino tr. 45. poichel'altra metà l'hanno nelli beni del concorso.

Potendo anco da parte farsi pagare li essami de' Testimonij, in raggion di mezzo tron per ogni carta scritta, ouero per cadaun testimonio troni 1. tanto nelli concorsi, quanto in altre cause; eccettuate le cause criminali, nelle quali si deuì osseruar il statuto cap. 119 lib. 3.

Per qualunque viaggio, e giornata, legitimamente fatta fuori del luogo della solita Residenza de' Vicarij, ad instanza delle parti, per qualunque causa, oltre la cibbaria, habbino troni sette, e mezzo.

Per

3^a
Per qualunque Decrero sopra vendite de' Pupilli, minori, ò Donne maritate, sopra rendite de' conti de' Pupilli, ò minori, sopra instrumeti di Cura, & instrumeti ex officio contumaciali de beni stabili, per cadauno troni vno: con questo però, che li Pupilli, minori, e Donne maritate non siano grauati contro la dispositione del Statuto cap. 5. lib. 1. e questa tassa sij oltre le mercedi della giornata, quando li Vicarij interuenissero a conti de' Pupilli, ò minori, ouero fosserò chiamati in altre Terre, ò Ville douendosi regular la mercede della giornata, ò viaggio, conforme al tempo, che spenderanno, in ragione d'vn tallero per giornata.

Per ogni Decreto sopra la confirmatione di Tutore Testamentario, troni 2. e sopra le altre tutelle troni tre.

Et occorrendo rinouar li medemi Tutori la metà solo di quello che qui sopra prox. respectiue s'è detto.

Per qualunque giuramento diffinitiuo, suppletorio, ò purgatorio troni 1.

Mà per altri giuramenti di calunnia, ò sopra positioni, che non possino pretendere cos'alcuna.

Per le tenute contumaciali habbino il cinque per cento, sino alli tr. 90. e non più, quando il credito eccede pauoli cinque, & essendo di minor summa, non possino pretendere cos'alcuna; e non possino li Vicarij conceder tali tenute, senon nelli giorni ordinarij dell'audienza, nel fine di quella, e con la precedente citazione delli contumaci, li quali doueranno anco con alta voce d'vn'Officiale esser chiamati, & proclamati, auanti segui l'atto della concessione d'essa tenuta, con dichiarazione, che se poi in quella medema causa occorresse confirmar, ò rilasciar altra tenuta, non debbi esser pagato altro salario, bastando vna sportolata sola.

Per la sottoscrizione de' sequestri mezzo tron per cadauno: quando poi occorresse far sentenza, habbino il cinque per cento, sino alli troni nonanta, e non più.

* E che nel rimanente non possino pretendere, ne hauer sportole ne honorarij, sotto qualsiuoglia pretesto, ne recognitione de fauche, ne esecutioni di sorte: saluo che da Forastieri come sopra.

Che non possino tenir termine, solo vn giorno alla settimana, in Stenico, & respectiuamente à Thione, sotto pena di nullità di qualunque atti, e decreti, se non con consenso delle parti, & in cause summarie, ne meno possino conceder esecutioni ancorche summarie, se prima non saranno citati li Debitori.

Che debbino spedire, terminare, & diffinire le liti, e cause d'ogni sorte, infesi, ò sette termini al più, conforme al tenore delli priuileggij d'esse Giudicarie.

Che debbino offeruare li Statuti, Priuileggi, e Constitutioni, ne immischiarsi direttamente, ne indirettamente nel criminale, col condannar, maggior summa, che vn ragnese; mà trattandosi di condannare maggior summa debbino mandar li atti con le parti all'officio criminale: ac-

4.
ciò, seruatis de Iure seruandis, facci Giustitia.
Che conforme la passata consuetudine debbino à richiesta d'vna delle parti,
rimandar le cause deferite nel lib. de Sindicis cap. 1. alli Sindici, acciò
summariamente le decidino come commanda detto Stat. nel citato cap.

Rispetto alli Auuocati, e Defensori.
Per qualunque patrocinio, habbino il cinque per cento, sino alli troni
nonanta, e non più; quando non vi fosse conuentione, e reconuentione
insieme, nel qual caso, per vna, e per l'altra possano hauere il cinque
per cento sino à detta somma de ragnesi 20. per cadauna; con questo pe-
rò, che facino scritture, soliti termini, e necessarij, positioni, capitoli, in-
terrogatorij, & altro ch'occorresse; e che sij nata sentenza, mentre det-
te positioni, e depositions siano stimate necessarie dall'arbitrio del Giu-
dice, dal quale se veranno giudicate superflue, e men necessarie, s'intendi
ristretto il salario ad vn terzo, come se fossero presentate semplicemente
scritture, & instrumenti.

E non facendo positioni, e capitoli, habbino solo il terzo del cinque per
cento, e meno, conforme la qualità della causa, e fatica.

Quando poi non è finita la lite, che possano hauere, doue è seguita la conte-
stazione di quella, la quarta parte, e fatta la conclusione la metà di dette
mercedi sopra ordinate.

Il che tutto s'intendi nelle cause principali in prima istanza. Nelle appel-
lationi poi possano hauere solo la metà, se sarà l'istesso Auuocato, che
patrocini in prima istanza; e se sarà vn'altro, habbino due terzi di det-
te mercedi.

Nelle cause, doue non si può considerate quantità, e c'hanno tratto succes-
sivo, habbino per patrocinio troni quarantacinque, mentre vi siano le
condizioni sopra espresse, e che sijno di consideratione rileuante, e meno
conforme la qualità delle cause, aggrauandosi nel tassarle la coscienza
di chi le tassa.

Nelle cause esecutiuie la metà delle mercedi sudette.

Per vn termine solo, ch'occorresse fare ad istanza di qualche persona in
Castello, habbino troni 1. & auanti li Vicarij gazette 7. e mezza, quando
non segui contestatione di lite, ouero non habbino fatto libello, e scrit-
ture precedenti, ò patrocinata la causa, negli quali casi si douerà stare alla
sopra dichiarata tassa.

Nelle cause criminali, doue si tratta de vita Hominis, troni 45.

Per altre cause corporali; troni 27.

Per altri criminali, ò parole ingiuriose, e per cause di turbato possesso, doue si
fa processo, ragnesi 3. e niente più possono hauere, mà ben si meno con-
forme la qualità del processo, e fatica, in arbitrio del Giudice.

E per altre cause, doue venisse da proclami imposta pena pecuniaria, hab-
bino il cinque per cento, come nelle cause ciuili, e meno ad arbitrio del
Giudice, vt supra prox.

Per cadauna giornata fatta à posti, & à richiesta dellè patti in giorno straordinario da quello dell'audienza, oltre la cibaria, e mercede sopra espressa possano hauere troni sette, e mezzo, e quando non fosse spesa tutta la giornata, ò che l'istesso giorno l' Auuocato hauesse patrocinato per più persone, possi hauere solo alla rata del tempo, e da tutti li sudetti vna sol giornata, e mercede di quella proportionatamente conseguita, cioè vntaler frà tutti, oltre detta cibaria, & mercede della fatica.

Per allegationi, quando saranno giudicate necessarie, e sostantiali, e che faranno ricercati à farle, e non altrimenti per ogni carta, continente le lettere, e linee come nel Statuto lib. 1. cap. 149. mezzo taler, e meno conforme parerà al Giudice, e caso che venghino fatte allegationi superflue, ouero senza esser ricercate da clientoli, non possano li Auuocati pretender cosa alcuna.

Che vertendo lite di qualche Villa, ò Comunità non debbano più di due comparere in giudicio per cadauna parte, per schifare le molte spese, sotto pena di perder le mercedi.

Quanto alli Notari. Et li, et di cosa semplice con solle clausule, consueute, s'ho alla summa de ragnesi 10. o due pauoli in ragione di gazzette 9. per cadauno.

Dalli ragnesi 10. sino à 20. due pauoli, e mezzo.

Dalli ragnesi 20. sino à ragnesi 50. pauoli tre.

Dalli ragnesi 50. inclusiuè, sino à ragnesi 100. pauoli 5. e poi per cadauno centenario di ragnesi 5. pauoli vno; oltre detti pauoli 5. sino alla summa de ragnesi 600. e se passaranno ragnesi 600. habbino di mercede pauoli 10. cioè ragnesi 8. e non più s'è d'vna sol cosa, si quantà summa si voglia.

X Trattandosi poi di più cose nell'istrumento, per ciascuna d'esse, oltre la detta mercede, carintani 4. cioè à ragione de carintani 12. per pauolo.

E se à detti istrumenti, interpone il Decreto del Giudice, e consenso de Patroni, oltre il sopradetto salario, pauoli vno.

Et anco quando in simili istrumenti di compra, ò vendita, vi sarà patto di retrovendita, ò altri sostantiali, leuanti, per cadauno oltre detta mercede, si tassa anco a vn pauolo.

Mà quando per detti patti, à richiesta de contrahenti, si face vn istrumento particolare da per se, habbi il Notaro la metà della mercede di quello, che s'è detto delli istrumenti di compra, sino alla summa de ragnesi 4. cioè pauoli 20. e non più.

Per istrumenti di cessioni, permuta, dationi in pagamento, e diuisione, si faccia come ne la compra detta di sopra.

Per istrumenti di locationi, perpetuali semplici, senza rifiuta, ò anco duplicate pauoli 4.

E se vi farà il patto di rifiuta, oltre la detta mercede, pauoli vno.

E se la detta locatione haucrà più di tre cose, per ciascuna d'esse si paghino

142

carentani 2. oltre le dette lire cinque, siano con rifiuta, ò senza.
 Per instrumento di locatione temporale, semplice sino di tre cose pauoli 2.
 e mezzo, e se sarà di più cose, che tre, due carantani per cadauna.

Per instrumento di socceda, sia di qualunque summa, con qual suo glia clau-
 sula consueta, ò non consueta, 2. pauoli; e per instrumenti di società s'of-
 serui la tassa statutaria, conforme alli instrumenti di compra, & vendita.

Per instrumento di dote, sino à ragnesi 30. è con la donatione propter nu-
 ptias, due pauoli, e mezzo.

Se la summa eccederà ragnesi 30. per ogni ragnesi 20. mezzo pauol, e mez-
 zo per la contradote, sino alla detta summa de pauoli 40. & non più, &
 conforme alla dispositione statutaria.

E quando il Notaro fosse chiamato fuori della sua Villa, ò Terra, potrà an-
 co ò far patto del viaggio, ò farli far la tassa dal Giudice, all'arbitrio del
 quale si rimette.

Per instrumento di pace, è sine s'offerui la tassa, come nelli instrumenti di
 compra, ò vendita; eccettuato, che se la pace, e fine, si farà nell'istesso
 instrumento di dote, il Notaro habbia la metà di quello, che hauerebbe
 secondo la tassa delle compre, e vendite.

Per instrumento di donatione inter viuos semplicemente fatte à Successori
 ab intestato, sino à ragnesi 50. pauoli tre.

Dalli ragnesi 50. sino à cento, pauoli 5.

E da indi insù, per ciascun centenaro de ragnesi pauoli vno, sino à detta
 summa de ragnesi otto, è non più.

E quando simil donatione inter viuos venisse fatta ad estranei che non suc-
 cederebbero ab intestato, il Notaro possi hanere duplicata mercede.

Per instrumento d'impreso, ò di eredito sino à ragnesi 20 pauoli 1. e mezzo
 Se poi tale instrumento fosse con patti pauoli 2.

E se faranno di maggior summa, d'indi in sù, per ogni centenaro de ragnesi
 mezzo pauol, oltre detta mercede, sino à ragnesi 4. e non più.

E l'istesso s'offerui per instrumento di deposito, delegatione, indennità, ò
 pagamento di debito.

Per instrumento di procura semplice, vn pauol, e mezzo.

E se con clausule non così generali, pauoli due, e mezzo.

E se con clausule generali pauoli tre.

E se sarà procura generalissima pauoli cinque.

Per instrumento di compromesso sino alla summa de ragnesi cento inclu-
 siuè pauoli tre.

E se sarà di maggior summa per ogni centenaro di ragnesi, mezzo pauol,
 sino alla detta summa de pauoli 40. e non più.

Per instrumento di transatione semplice, sino alla summa de ragnesi cento
 inclusiue, pauoli cinque.

E se sarà di maggior summa, per ogni centenaro de ragnesi, mezzo pauol,
 sino à pauoli 40. e non più.

7
Auuertendo però, che se le summe contenute nella transatione faranno ineq-
uabili, anco li transigenti paghino detta mercede, più è meno propor-
tionatamente trà di loro, conforme che le rende anco più vñ le rispetti-
uè, douendo il Notaro nel far la sottoscrizione, scriuer in quella, per qual
parte l'habbi estratto, e se le parti concordouolmentes'accordassero d'ha-
uer vn solo instrumento, anco doueranno pagar detta mercede.

Per instrumento di cura speciale pauoli vno, s'è nell' instrumento del con-
tratto, e se è separata pauoli tre.

Per instrumento di tutela, ò cura generali, sino à ragn 100. lire 1. e mezza.
E da li in sù, per ogni centenaro de ragnesi mezzo pauoli sino à pauoli qua-
ranta, e non più.

Per qualunque inuentario sino à pauoli cento; pauoli due, e mezzo.

E dalli ragnesi 20. in sù, per ogni cento pauoli mezzo, sino alla summa de
pauoli quaranta, è non più.

Per instrumenti di rendere raggione di tutela, e d'amministrazione sino à
ragnesi 50. inclusiue pauoli tre.

Dalli ragnesi 50. sino à ragnesi 100. pauoli 4.

E d'indi in sù per ogni centenaro de ragnesi mezzo pauol, con questo però
che non s' ecceda pauoli quaranta.

Per instrumento d'istoria generale pauoli tre.

Per instrumenti di Sindicati pauoli cinque.

Per instrumenti di priuileggio di Notariato pauoli quindici.

Per instrumenti di legitimatione sino à rag. 100. pauoli quindici.

E se faranno di maggior summa, per ogni centenaro de rag. vn pauol, sino
alli pauoli 40. & non più.

Per instrumenti d'affitti conforme le Constitutioni s'offeruarà la tassa, come
in quelli di compra, & vendita, saluo, che per li patti soliti li darà al No-
tarò pauoli vno.

E se in detti, ò altri instrumenti vi farà la signatà semplice pauoli vno, oltre
la detta tassa.

Se poi detta signatà fosse principale con le douute clausule, e renoncie, e con
special obligatione de beni di detta signatà, per questa se li daranno due
pauoli.

Per instrumento di pace sopra homicidij, ò altro fatto capitale pauoli 5.

Se poi sarà per ingiurie, ò ferite, pauoli due, e mezzo.

E se vi saranno patti, pauoli vno per patto.

Per instrumento d'emancipatione, arrogatione, addotione, e riduzione
alla potestà paterna pauoli tre.

Per instrumento di liberatione d'affitto conforme le Constitutioni, s'offer-
uarà la tassa, come nella compra, & vendita.

Se poi sarà liberatione, ò quietanza d'altro fatto, la metà solamente di
detta mercede sopra prox. expressa: come anco per instrumento di dation
di pagamento consistente in mobili, ò danari.

Per semplice breniatura delli predetti instrumenti scritta fuori del libro del Notaro, oltre la mercede del viaggio carentani quattro.

Per testamenti, e per qualsiuoglia vltima volontà, cioè per l'institutione, si offeruarà la tassa, come per instrumenti di compra, & vendita.

E si dupplicherà la mercede al Notaro, quando vien instituita persona, che non succederebbe ab intestato: come anco se il Testatore sarà infetto di male pestifero, ò contagioso.

Per vn legato, sino alla summa de ragnesi 20. vn paul, e mezzo.

E dalli detti ragnesi 20. in sù, si offeruarà la tassa prescritta per instrumenti di compra, e vendita.

Per vn legato fatto ad pias causas, che sij di minor summa de ragnesi 5. niuna mercede si douerà al Notaro.

Dalliragnesi 5. sino à dieci, la metà di quello si pagarebbe per altri legati.

Per vn legato, per causa di dote, ò accrescimento di dote, anco che ecceda ragnesi 10. la metà di quello si pagarebbe per altro legato, e l'istesso si offerui, se il legato è fatto per causa, alla quale il Testatore era obligato.

Per la substitutione vniuersale nel testamento qualunque sia stato instituito, mezzo paul.

Per l'vsufrutto, ouer alimento lasciato alla Moglie, si paghi la metà di quello s'offerua nell'institutione.

Quando il Notaro fosse rogato di più testamenti fatti d'vn'istesso Testatore habbi l'intiera mercede di quel testamento che vale: del secondo la terza parte della mercede solamente, & delli altri poi per cadauno la quarta parte, oltre la mercede del viaggio.

E quando vn Notaro fosse rogato d'vno, ò più testamenti d'vn'istessa persona, che non valessero, per causa d'altri testamenti posteriormente fatti dal medemo Testatore, per il primo il Notaro habbi la metà della mercede: Delli altri poi la quarta parte per cadauno, douendosi offeruar l'istesso delle mercedi de Codicilli.

Che li Notari possano conuenirsi delle mercedi di testamenti, & altre vltime volontà, non ecedendo però la tassa predetta, e debbano offeruarsi simili accordi, e che l'herede instituto sij obligato pagare per li legatarij ritenendosi poi nelli legati quello, che per detti legatarij passasse, ne potendo l'herede esser astretto pagar per il legatario più della portione à se toccata.

Non potendo li Notari conuenirsi della mercede d'altri rogiti, ò instrumenti, sotto le pene prescritte dalla Constitutione Christoforina cap. 24.

Che li Notari debbano cauare l'instrumenti, scritte, & vltime volontà in valida forma, con le solennità, clausule, e requisiti soliti, e necessarij, altrimenti ciò non offeruando, & venendo da loro il mancamento perdino le mercedi, e caschino nelle pene prescritte, e comminate dalle leggi communi, e municipali, oltre la restatione del danno, alla parte lesa.

Per instrumenti di Notari morti, non estesi con le sue clausule, non si deve al Notaro solo la metà della mercede.

1/ Che possano li Notari quandocunq; farsi pagare le mercedi de instrumenti rogati, e cauati formalmente in carta capreta; e le ultime volontà doppo la morte delli disponenti solamente; ouer anco doppo la morte de Notari rogati di quelli.

Potendo li Notari estrarli li crediti, locationi temporali, procure, compromessi, Sindicari, & altri simili rogiti, che durano solamente à tempo in carta ordinaria bianca.

1/ Che li Notari hauendo prima estratto alcun instrumento in forma, e dato alla parte, e conseguitane la mercede, venendo di nouo ricercato à cauarlo, habbino solamente la metà della mercede sopra tassata, se lo sottoscriueran con il suo segno in forma; mà per vna copia semplice, habbino solamente per mercede di detta copia in raggion di mezzo tron per carta scritta.

Che niun Notaro possi conseguire la mercede de viaggi, se non sarà chiamato à posta, e quando occorresse far instrumenti à più persone, non possi dimandar, se non prorata il pagamento della giornata, e conforme il tempo che spenderà, e non in altro modo.

Che per vna giornata intiera, spesa à richiesta di qualche persona, oltre la mercede del rogito, ò scrittura, & oltre la cibaria li Notarij possano hauere pàuoli cinque, e non più; mà bensì meno in riguardo del tempo, che spenderanno, e conforme la fatica.

Che li Notari volendo mercede de suoi rogiti, siano tenuti estrarli li testamenti, ultime volontà, instrumenti d'ogni sorte, e farsi sodisfare nel spacio d'anni vinti, doppo che quelli faranno rogati, e che li potranno rispettiuamente esigere: e li processi criminali, e ciuili nel spacio d'anni dieci doppo fatta la diffinitiu sentenza, e maturata la mercede. E passato detto tempo rispettiuè non possi esser altretro alcuno à pagar mercedi di sorte, mà faranno prescritte, e si presumeranno sodisfate. Et acciò li Notari non habbino da dolersi di questa prouisione, e' habbino li stesso tempo sopra terminato, per farsi pagar le mercedi de rogiti, e scritture, sino à quell' hora rogati, che non sono fin qui prescritte.

Quanto poi alli Atti Ciuili.

Per vt termine di condanna volontaria, designanza, vendita de pegni, relatione d'estimo, ò altri simili, auanti li Vicarij, per cadaun termine habbino li Notari rogati d'essi, carentani 4. in raggione de carentani dodeci per tron, ouero mezzo tron per ogni carta di mezzo foglio intiera continente le lettere 36. per linea, e linee 18. per faccia.

Se poi sarà auanti il Luogotenente per cadaun termine gazette cinque, ouero mezzo tron per carta come sopra.

Per vn termine di tenuta, condanna, nel deuedo, e concessione, ò rilascatio

144

- ne di famiglia in tutti li fori mezzo tron per ciascun termine, ouero in raggion di carta come sopra, e così anco per li processi.
- Per vn mandato contro vna persona sola, & sua relatione, in tutto carentani tre, cioè vn traiero.
- E se sarà contro più persone, s'acrescerà vn carentano per persona, congiunta però la relatione, sino alla lumma de gazette dicci, e non più, ouero in raggion di mezzo tron per carta come sopra.
- Per processi scritti dall' Attuario, gazette cinque per carta, continente le lettere, e linee come sopra nel primo.
- Per prodotte dalle parti carentani due per cadauna.
- Per copie di qualsiuoglia sorte, vn traier per carta, scritta con le lettere, e linee come sopra.
- Per impresti di processi mezzo traier per carta, così però che non possano hauere solo la mercede d'vna sol' imprestanza per parte, quando faranno effectiuamente fatte, e non altrimenti.
- Auertendo che quando verranno prodotti processi fatti in prima istanza, ò altri, à quali il Notaro non fa fatica, che ne meno possi pretendere di mercede altro, che per vna sola prodotta, siano quante carte si voglia.
- Per sentenze diffinitive, condannatorie, ò assolutorie, si douerà obseruar la mercede come nelli instrumeti di compra, e vendita.
- E l'istesso per instrumeti di laudi, ò arbitramenti.
- Per vna sentenza di seruitù, ò simili, doue non si può comprender cetaquantità pauoli cinque.
- Per vna sentenza interlocutoria scritta dal Notaro pauoli vno.
- E se fosse scritta dal Giudice pauoli vno, carentani otto.
- E quando fosse interesse di graue sostanza due pauoli.
- Per vn interlocutoria c'habbi forza di diffinitua scritta contro vn contumace sino à ragnesi 20. mezzo pauol, dalli 20. sino alli 40. vn pauol, e d'indi insù per ogni 100. lire mezzo pauol, sino alla lumma de pauoli vinti, e non più.
- Per vn proclama, ò mandato in Albo, con la copia, relatione, e ditame alla publicatione pauoli vno, se sarà fatta vna sol publicatione, e se si faranno più publicationi pauoli due, ouero in raggion di mezzo tron per carta come sopra, oltre la mercede del viaggio.
- Per vn sequeitro, copia, e relatione, & per vn mandato inhibitoriale, mezzo tron per ciascuno.
- Per decreti di deputatione, de stimadori, ò altri simili carentani 4.
- Per vna sentenza di concorso habbino vna sol mercede, e si obserui la tassa d'elli instrumeti di compra, & vendita, in riguardo però à beni del concorso, & non delle pretensioni de Concorrenti.
- Per la publicatione dell'estimo de beni del concorso, la metà di quello s'è detto, per le dette sentenze.
- Per vn appellatione scritta, e publicata mezzo tron.

Per l'introduzione, obligatione, figurà, giuramento, e solito decreto in forma troni vno, e mezzo.

Et alli Stimadori delle heredità, ò altri beni, per qualunque giornata intiera troni tre, oltre la cibaria; e se non haueranno cibaria, in tutto pauoli 5.

Alli Officiali.

Per cadauna citanza semplice, gazzette vna.

Per cadauna intimatione de mandati alla parte, ò Testimonij, pignora, e dimanda de pegni, vn traier.

Per vendita de pegni, ò subhastanza de fondi, per ciascuna mezzo tron.

Per leuanza de pegni, per forza di minor summa, cioè con due officiali, à cadauno vn pauol.

Hehe tutto s'intendi oltre la mercede del viaggio, che non potranno prender li officiali in quelle Picui, doue sono salariati, & accordati dalle Comunità, ne meno se si troueranno presenti, nella Villa, oue si douesse citare, pignorare, ò essequir altro, nel qual caso non potranno pretendere solo la mercede sopra tassata.

Quando poi occorresse leuar officiali à Stenico, ò altro luogo, per mandarli in altre Ville, si tassano detti viaggi, come segue, oltre la sodetta mercede.

Per vn viaggio nelle prime Ville del Banale, cioè à Seo, Selemo, Premione, ò Villa, per cadauna gazzette cinque.

A Fauodo, & Andogno del Banale, Coman, Poia, Godenzo, Campo del Lomas, e nelle Ville della mezza Pieue di sotto del Bleggio, cioè Carefo, Cumighello, Bono, Gaio, Villa, Durejo, Tignarone, e Cilla, per cadauna volta gazzette sette, e mezza.

Per vn viaggio alle Ville del Banal interiore, cioè Orfino, Olasio, Senasio, Pregnano, Bergi, Prusa, Prato, e Glolo, per cadauna volta troni vno.

El istesso à Lundo, Vigo, Dasindo, Fauri, Frauè, Cugreo, Stemiaga del Lomaso, per cadauna volta troni vno.

Come atco nelle Ville di Madice, Caurasto, Biuedo, Marazon, Lari, Cauationi, Rango, e Balbi, sopra la Pieue del Bleggio, per cadauna troni vno.

A Ranzo, e Margone del Banale, Balino del Lomas, Sahone del Bleggio, & à tutto il Commun di Preuore, di Thionè, per cadauna volta troni due.

E per il viaggio alle altre Ville, e Picui da Stenico, ò da altri luoghi à quelle, si debbi hauer riguardo alle giornate, che detti officiali spenderanno intiere, per le quali si tassa per cadauna, senza altra cibaria, ma sola con la prima espresa mercede troni tre.

Per la publicatione d'vn mandato, ò proclama in Albo, traieri vno per volta.

Tassa del Criminale di Stenico. Primo à Commissarij per le Sentenze.

Per vna sentenza capitale di morte, siano quanti si voglia li Rei nominati, mentre segue vna sol sentenza rag. vinti.

Per altra corporale, non già di morte, cioè d'abscissione de membri, e gallera per

per anni 10. ò in perpetuo ragudicci, mentre però il titolo, e qualità dell' inquisitione non sijnno capitali, nel qual caso, ancorche la pena sijn ristretta, e non capitale, potràno haüere cõnte nel primo capo.

Per altra sentenza di Gallora di minor tempo d'anni dieci, rag. cinque, saluo come nel secondo capo.

Per sentenza bannitoria in perpetuo, sotto comminatione di pena capitale ragnesi 20.

Per altra bannitoria sotto pena corporale non di morte, rag. dieci, saluo però come nel secondo capo.

Per sentenza bannitoria semplice rag. cinque, e come nel secondo capo.

Per sentenza bannitoria ad inquirendum, s'osserrà l'istesso, riguardando la qualità de delitti.

E per le sentenze pecuniarie si rassuini ragione di cinque per cento, non douendo però le sportole ecceder la summa de ragnesi vinti.

A' Luogotenenti.

PER vna retentione di qualsuoglia persona nelle tre Picui di Banale, Blegio, e Lomaso, attesa la passata osseruanza, per cadauna tron cinque.

Per la retentione, ò carcerat nelle altre quattro Picui oltre Durone, tron 10.

Per la cibaria, à priggioni, per qualonq; persona, e cadauna giornata tron 12.

Per la cibaria alli Officiali, al tempo di tortura, per cadauno, e cadauna giornata, attesa l'inueterata consuetudine tron vno.

Per qualonque Constituto senza tortura, carentani otto, per carta.

Per vn Constituto in tortura tron tre.

Per essami di Testimonij, carentani otto per carta, ouero per cadaun testimonio tron vno.

Per la publicatione di qualonque sentenza in assenza del Commissario, tron sette, e mezzo.

Per qualsuoglia homicidio, attesa la passata osseruanza tron trenta.

Per qualonque giornata, per causa criminale, oltre la cibaria rag. 3.

E quanto alle cause ciuili, essendo introdotte le sportole à Euogotenenti, che

debbano in ciò osserrar il Statuto lib. 1. cap. 45. & altri in simil materia, mentre però per vna sol causa non habbino, che vna sol sportolata.

E per vn deuedo con rilasation di Famiglia, essendo pure inueterata consuetudine pauoli tre.

Al Cancelliere.

PER qualonque querela; ò denoncia gazzette cinque, ouero carentani 8 per carta.

Per vñ inquisitione, copia, e relatione anco publicata in Albo tron tre.

Per vñ inquisitõ conueniente più de quattro delitti, copia, e relationi rag. vñ.

Per ogni carta d'essame, ò processo, continente le lettere, e linee come nel

Ciuile carentani otto in ragione de carentani dodeci per tron.

Per ogni carta di prodotta, ò conferua in processo carentanti tre, e per ogni
Constituto troni due, fuori di tortura, ouero carentanti otto per carta,
come negl'essami.

Per ogni costituito in tortura troni tre, ouero come sopra.

Per qu' ilunque copia di processo, ò altre scritture, in ragione di carentanti 4.
per cadauna carta, cioè à 12. carentanti per tron.

Per qualsiunglia impresto, che si fa in vece di copia, carentanti due per carta,
con queito però che da vna sol persona si possi hauere vn sol impresto.

Per ciascuu vilo, e reperito oltre la mercede del viaggio ragnesi 1. potendosi
astringere alla sodisfatione della mercede di soli Delinquenti, ò il Fisco,
ne potendosi far visi, e reperti quando chiaramente consta che la morte
non fù per colpa d'alcuna persona, mà per solo caso fortuito: douendosi
spetò prima di sepeilir li cadaueri morti all'improuiso, auuisar l'officio,
cacciò, &c.

Per ciascuna sigartà de ben viuer, di non partirsi dal Castello, di non abu-
sar li schioppi, di star à ragione, & altre simili troni due, e mezzo.

Per qualunque comminatione, ò commissione penale fatta in faccia, gaz-
zette cinque.

Per ciascuna sentenza pecuniaria, il Cancelliere habbi la mercede conforme
la tassa delli instrumeti di compra, e vendita, & il quarto di più.

Per qualunque sentenza bannitoria in perpetuo, sotto comminatione di pe-
na capitale, ragnesi 6.

Per altre sentenze bannitorie semplici, per cadauna pauoli 5.

Per ogni sentenza bannitoria ad inquirendum habbi il Cancelliere la merce-
de conforme la qualità de delitti, per li quali si inquirisse.

Per qualunque sentenza condannatoria alla galera, sino alli ani 7. ragn 2.

Per altra che eccedi anni 7. ragnesi 3.

Per altra condannatoria corporale non di morte ragnesi 3.

Per ogni sentenza condannatoria di morte, ragnesi 6.

E l'istesso s'osseruarà nelle sentenze assolutorie da dette pene se vi saranno
indicij sufficienti per inquirere.

Per qualunque giornata oltre la Villa di Stenico, & oltre la cibaria troni 7.
oltre le dette mercedi.

Al Cavaliere.

Per qualunque retentione, ò cattura doue si tratta di pena corporale, e
non altrimenti di persona oltre Durone, cioè fatta uelle quattro Pic-
ui interiori pauoli sette, oltre il viaggio.

Di qua da Durone vn ragnese, oltre il viaggio.

Per ciascuna tortura data à qualunque Reo ragnesi vno.

E per l'assistenza ad vn Constituto doue si tratta di pena corporale, e sono
ricercati dal Giudice troni due da diuidersi trà esso Cavaliere, & Officiali.

Per

Per qualunque Famiglia essequita oltre Durone, pauoli sette.

Di quà da Durone ragnesi vno.

E per la custodia de priggioni, e visita delle Carceri, & anço per portar la cibaria alli priggioni, per ciascuna giornata carentani 4.

Alli Officiali.

Per qualsiuoglia citatione de querellati, inquireti, ò Testimonij, oltre la giornata vn traier.

Per proclami, ò inquisitioni, in Albo vn traier per cadauno.

Per qualunque catura, oltre la giornata troni due.

Per ogni tortura troni due.

Per qualunque Famiglia dentro, e fuori di Durone pauoli due.

E per qualunque giornata intiera legitimamente spesa, tanto dal Cavalie-
re, quanto dalli offic. trà cibaria, e giornata, in tutto troni 3. per cadauno.

NO S igitur postquam dicta Capitula per nostros Consiliarios ad id deputatos ma-
turo studio, & diligentia considerari, & perpendendi, multisque in locis, ubi
necessitas proposcit limitari, & corrigi mandauimus, memoratorum Hominum precibus
favorabiliter propensis, Capitula antea scripta, utpotè Juri, & aquisiti conformia ap-
probanda, & confirmanda duximus, prout approbamus, & confirmamus harum se-
rie, iubentes ea ab omnibus quorum interest inuiolabiliter obseruari. Saluo nobis iure,
& facultate addendi, & adimendi, prout rerum exigentia, & temporum vicissitudo
exposcet, concessa sapè dictis Hominiibus potestate, si ita consultum existimauerint.
prædicta omnia typis demandari faciendi. Presenti tamen concessione, ad beneplacitum
nostrum duratura, & non aliter. In quorum fidem has fieri, nostrisq; Sigilli appressio-
ne communiri mandauimus. Dat. Tridenti ex Arce nostra boni Consilij die 9. Martij
Anno 1656.

Ad mand. Suae Illustris. & Reuerendis. Celsit. in Conf.

Loco ✕ Sigili.

Franciscus Particella.

Hieronymus de Martinis Sec.

Que antea scripta gratiosa Capitula lata, data, & sententialiter promulgata fuisse
per Illust. & Clariss. D. I. V. D. Petrum Paulum Saluadorium Locumten.
Castri Stenici, ibid. pro Tribunali sedentem de mand. Extell. & Reuerendis. Super-
rioritatis, ac per me Notar. & Cancell. de commissione lecta, & publicata, Die Mar-
tis solita audientie, 14. Martij 1656. indict. nona, in Villa Stenici, & Plathæ
Præhij loco solito, in maxima Populi frequentia, &c.

Presentibus Illustribus, & Excellentissimis DD. ll. Doct. oribus Joanne Ste-
phanino Thioni, & Mathao de Georgijs Stenici, ac spp. DD. Not. Horatio Bertello
Præuorij, & Antonio Busello Bulbeni, ac Francisco Betta de Stenico, testibus rogatis,
Stephanus Chiappanus Not. & Stenici Cancell. &c.

Qua

RIFFORMA DELLE TASSE

Per le Giudicarie, concessa l'Anno 1656.

Eccellentiss. & Reuerendiss. Prencipe, Sig. Sig. Patron Nostro Clementiss.



I molti, & grandi abusi introdotti in questa Giurisdittione, tanto da Signori Giudici, altri Signori Foristi, & Officiali, quanto da altre persone, in materia de concorsi, tasse, mercantie, & altri affaris ci fecero ricorrere dalla bona gratia, retta Giustitia, e Clemenza

Vostre Eccellenza Reuerendissima, per hauerne Gratiofa Reuerendissimo Gratiofo rescritto di douer Gratiofare i nostri aggrauij, & hauendo perciò fatto mettere persona à Noi confidata, & anco deputato li SS. portenerne la Gratiofa confirmatione in nome di Vostra Eccell. Reuerendiss. prima di farci la vedere, sentire, e considerare le nostre proposte suo parere, e consiglio.

Noi eletti, supplichiamo Vostra Eccell. Reuerend. di volere il soggetto, à Lei ben parso, con il tempo preuoluto li sudetti SS. da Noi eletti, per non insignificanti, & Deputato à quest' effetto fuor di tempo, per non pregiudicare non rieghi in danno: con che attendendo la Vostra Eccell. Reuerendiss. à quella facciamo profondiss. riuereanza.

di.

di. Seru. li Sindici delle sette Pieui delle Giudicarie. Cioè

di della Pieua di Bon.

di Thione.

di Preiore.

di Rendena.

di Lomasso.

di del B'oggio.

} Sindici del Banale.

di: Valetro.

Deputatur Nob. D. Comm. Stenici ad effectum de quo in precibus.

di. Sig. &c. 5. Nouemb. 1655.

Io: Grafs. Sec.

Attento numero, & qualitate Capitulum per supp. exhibitorum, maturam consultationem exigentium, eadem per Nobb. D.D. Consiliorior exactè perpendantur, & superindè statuant, quod publicè utilitati consentaneum visum fuerit; interea verò que legibus municipalibus sunt uniformia, & in illis expressa, seruentur, & Nob & Excell. Locum Stenici eadem seruari opportunis iuris remedijs omnino curet, quocumque abusu, & corruptela incontrarium non obstante.

di. Sig. &c. 22. Nouemb. 1655.

Io: Grafs. Sec.

A

CARO.